

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

COMITATO PARITETICO

10^a Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo) e 12^a Commissione della Camera dei deputati (Industria e commercio, artigianato, commercio estero)

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AUTOVEICOLI

(articolo 48 del Regolamento)

11° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente Senatore FORMA

INDICE DEGLI ORATORI

Audizione dei magistrati Massimo D'Arienzo e Vito Monetti

PRESIDENTE	Pag. 175, 179 e <i>passim</i>	D'ARIENZO	Pag. 178, 181
de' COCCI (DC)	180, 181	MONETTI	179, 180, 181
FELICETTI (senatore - PCI)	179, 181		

Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Massimo D'Arienzo e il dottor Vito Monetti.

I lavori hanno inizio alle ore 17,05.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli con l'audizione di due magistrati, il dottor Massimo D'Arienzo e il dottor Vito Monetti, che verranno ascoltati insieme.

Vengono introdotti i dottori Massimo D'Arienzo e Vito Monetti.

**Audizione dei magistrati
Massimo D'Arienzo e Vito Monetti**

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto del Comitato al dottor D'Arienzo e al dottor Monetti. Con la loro audizione riprende l'indagine interrotta nella seduta del 18 maggio 1982. Ci avviamo verso la conclusione di questa lunga serie di audizioni per cui è sembrato logico e giusto sentire anche qualcosa su quelli che sono i nuovi aspetti della nostra giurisprudenza, oltre a quelli della Cassazione ed a quelli ormai stabiliti già da tempo; gli aspetti, cioè, evolutivi della nostra giurisprudenza in materia. Abbiamo quindi preso il coraggio a due mani ed abbiamo pregato due magistrati di venire a spendere qualche momento per noi: quanto diranno sarà intanto stenografato; se poi vorranno lasciarci una memoria scritta, questa sarà studiata dai tecnici che ci seguono sul piano della impostazione metodologica della materia, in modo che sia consentito al Comitato chiudere questa serie di audizioni con delle conclusioni sul piano pratico e sul piano giuridico, evidenziando le necessità che l'evoluzione tecnica e giuridica va profilando e creando.

Darei senz'altro, quindi, la parola ai nostri ospiti, ben lieto di poter ascoltare e registrare ciò che diranno.

MONETTI. Sono attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova e fino ad un paio di anni fa ero giudice nello stesso tribunale e facevo parte della seconda sezione civile, che si interessa quasi esclusivamente di problemi e di cause di responsabilità civile.

Da questa esperienza professionale è nata una certa figura interpretativa che poi è stata definita « danno biologico ».

In questo settore le norme scritte sono quel tanto di norme generali da rendere necessaria l'elaborazione di altre norme interpretative: la giurisprudenza aveva perciò determinato alcuni principi, la cui fondatezza, tuttavia, non era mai stata posta in discussione.

Proprio dalla « critica » di tali principi ha avuto origine questa diversa proposta interpretativa che poi ha trovato riconoscimenti ulteriori nella giurisprudenza della Corte costituzionale e, successivamente, in quella della Corte di cassazione.

La figura del danno biologico — come ho detto — è nata sotto la spinta dell'esigenza di superare quella certa prassi interpretativa che si era sviluppata per risolvere — nelle situazioni di lesioni e di invalidità permanente — il problema di determinare una forma di liquidazione del danno, secondo un criterio che fosse correttamente riferibile alle citate norme scritte di carattere generale; e la prassi interpretativa cui facevo cenno si era sviluppata appunto nel senso di ritenere risarcibile non il danno fisico in quanto tale, ma i riflessi sulla capacità di produzione del reddito che il danno fisico procura.

Salto una serie di passaggi logici intermedi relativi alle giustificazioni tecnico-giuridiche che presiedevano a tale prassi, risarcitoria non della salute perduta, ma del reddito che si perde per aver perduto la salute; mi preme soprattutto sottolineare come, alla stregua della suddetta interpretazione, accadesse che si risarciva la perdita di guadagno anche quando, verificatasi con certezza un'invalidità temporanea o permanente, era altrettanto certo che la perdita del reddito non era avvenuta. Ci si trovava quindi di fronte a quell'autentico bisticcio con il buon senso che era rappresentato dal trattamen-

to risarcitorio riservato all'impiegato che continuava a mantenere il suo reddito e le sue prospettive di avanzamento di carriera e quant'altro, pur avendo subito una menomazione fisica anche rilevante.

Tutto ciò era reso possibile da una serie di giustificazioni e spiegazioni che sono state messe in dubbio dalla proposta interpretativa del tribunale di Genova che — attraverso riferimenti al codice civile e alla Carta costituzionale (articolo 32) — innanzitutto ha ritenuto e affermato la risarcibilità del danno fisico, della violazione del diritto alla salute in quanto tale.

La constatazione che, di fronte a pari danno fisico e a diverso danno economico o a pari danno fisico e nessuna perdita di reddito, la perdita della salute dovesse essere risarcita negli stessi termini per chi il danno aveva subito, era un punto di partenza. A ciò si è aggiunto, nella nostra interpretazione, che, se fosse stato riscontrato anche un danno in termini di perdita di guadagno, solo in queste situazioni spettava ai danneggiati un risarcimento pari al danno, alla perdita di guadagno che avessero subito.

Le situazioni che si verificavano nella prassi vigente quali erano? Soprattutto situazioni di gonfiamento dei danni economici da parte di infortunati titolari di redditi medio-bassi che cercavano di supplire a tale inconveniente mediante un pesante ricorso a prove inattendibili (se non addirittura false), per fare emergere in causa incredibili vicende di inesistenti secondo lavori che, oltre a prolungare i tempi delle istruttorie, costituivano vere e proprie offese per la funzione giudiziaria.

Di fronte a questa situazione non sostenibile che si basava su meccanismi non messi in discussione, si è cercato appunto di mettere in discussione i meccanismi stessi.

È stata elaborata così la teoria del danno biologico, basata su quel diritto alla salute che non solo è affermato nell'ordinamento costituzionale, ma è protetto dalle norme ordinarie: risarcimento ogni volta che tale diritto sia violato, con in più il risarcimento del danno della perdita di guadagno, ove dimostrata. Quindi una teoria interpretativa che partiva da esigenze di eguaglianza: pari

danno fisico, pari danno alla salute come bene uguale per tutti, pari risarcimento, con in più diversità di trattamento ove vi fosse ipotesi diversa di perdita di guadagno.

Nello stesso tempo, alla base di questa proposta interpretativa era una esigenza di certezza e di funzionalità nei processi, nella prassi giudiziaria, perchè evidentemente la prospettiva per i danneggiati da una parte e per gli assicuratori dall'altra (va ricordato che, per la quasi totalità dei casi, questi processi riguardano eventi di danno provocato dalla circolazione di veicoli, quindi problemi di gestione, di durata dei processi e di costo per le imprese assicuratrici, veri e propri soggetti fissi dei suddetti procedimenti giudiziari) di dover affrontare, in relazione a quella certa prassi interpretativa, i problemi cui ho accennato, comportava, da una parte, quei frequenti abusi nel processo (con testimoni più o meno falsi portati dalle parti danneggiate) e, dall'altra giustificava certe resistenze, certe remore a pagare, da parte di imprese assicuratrici, di fronte a situazioni di incertezza e a volte di probabile « truffaldinità ».

La nuova soluzione proposta è stata allora quella di risarcire il danno fisico in quanto tale e di elaborare criteri sostanzialmente equitativi, ma nello stesso tempo fissati una volta per tutte e preindicati agli operatori e alle parti del processo, mirando a soddisfare insieme le esigenze di certezza e di funzionalità. Bisogna infatti ricordare ancora che quella riguardante l'accertamento della responsabilità per i danni provocati dalla circolazione degli autoveicoli non è una materia processuale che presenti speciali problemi tecnico-interpretativi: il problema che si incontra nella prassi quotidiana, più che altro, è legato al numero enorme delle vertenze esistenti ed alla necessità di arrivare alla decisione sostanziale nei tempi più veloci possibile.

Anche sotto questo profilo, quindi, va segnalata la funzionalità del nuovo metodo di liquidazione del danno proposto, in vista di una diminuzione della durata dei processi, sia in assoluto, sia in relazione alla possibilità — e per la parte danneggiata e per la

parte resistente — di prevedere in anticipo il costo del processo e l'indennizzo conseguibile, sia, infine, per la possibilità di transigere le vertenze in maniera reciprocamente dignitosa e conveniente.

Nello stesso tempo c'è da considerare la possibilità di « scremare » per quanto è possibile le vertenze di tutto il peso costituito dalla pleora di approfittatori, di faccendieri che purtroppo vediamo bazzicare attorno a queste realtà: basti pensare a quei carrozzieri che « comprano la vertenza » dal danneggiato, per poi gestirsi la causa in nome proprio, con l'accordo sostanziale del difensore, che formalmente è difensore del danneggiato ma di fatto è difensore di altri.

D'altra parte, c'è anche la possibilità di eliminare certe remore alla transazione delle vertenze, che purtroppo si è dovuto constatare essere presenti nell'atteggiamento di alcune imprese assicuratrici. Ma mi sembra inutile soffermarmi su questo; l'esperienza quotidiana ci ha dimostrato che, accanto alle imprese che avevano la giusta preoccupazione di non pagare inutilmente, spesso ci erano — e ci sono — fenomeni di resistenza in giudizio da parte di imprese che, in questa maniera, vogliono semplicemente ritardare ingiustificatamente il momento del pagamento di quanto sanno essere dovuto. Che si tratti di imprese in situazioni di sostanziale decozione o di persone attente più alla rendita ed all'impiego finanziario dei cospicui mezzi che l'assicurazione obbligatoria permette di ricavare, che non alla erogazione del servizio assicurativo, non sta certo a noi giudicarlo. Però, è un dato che si verificava, prima più accentuatamente, ora forse un po' meno, nel comportamento dei legali delle società assicuratrici nella gestione del processo: accanto alla disponibilità di certe imprese a transazioni, c'era la resistenza ad oltranza da parte di altre imprese, anche di fronte a situazioni di non sostanziale contestazione delle pretese.

In questo senso, nella nostra esperienza, per esempio, era stata accolta con il massimo favore una norma contenuta nella « miniriforma » del 1977, quella che prevedeva l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado. Data la già ricordata sostanziale

assenza di particolari problemi tecnico-interpretativi che caratterizza queste cause, il più delle volte la sentenza di secondo grado ricalca esattamente quella di primo grado. Quindi, l'immediata esecutività della sentenza di primo grado è, in linea di massima, uno strumento opportuno in funzione della realizzazione dell'obiettivo di processi rapidi e certi nei risultati, che credo sia proprio quello ottimale cui si deve mirare. Accanto al citato istituto processuale si potrebbero prevedere alcuni meccanismi (che la prassi professionale fa ritenere auspicabili) per raggiungere quell'obiettivo; si potrebbero recepire, ad esempio, alcuni istituti legati al processo del lavoro. Mi riferisco all'obbligo di dichiarare, all'inizio del processo, quanta parte delle pretese avversarie non sono contestate da parte del convenuto e di pagare immediatamente le somme non contestate.

Si potrebbe pensare, addirittura, alla estensione di tutte le norme del processo del lavoro, tenendo però conto del fatto che il processo del lavoro è stato realizzato anche prevedendo un organico di magistrati più o meno proporzionale al prevedibile numero di vertenze che avrebbero trattato. Quindi, con l'eventuale estensione del rito anche a queste vertenze, si dovrebbe tener conto di questo aspetto del problema.

In questa chiave avevamo svolto con i colleghi considerazioni sulla eventualità di meccanismi di transazione diversi, come l'istituzione del giudice di pace. Però avevamo anche considerato che una tale prospettiva, se eviterebbe i costi del processo davanti a un giudice professionale, non sarebbe, al momento, una soluzione molto auspicabile se non nell'ambito di una più generale riforma.

Invece, vedremmo con minor favore l'istituzione del giudice di pace settoriale, per questo tipo di vertenze, non fosse altro che per il problema di trovare il personale tecnico disponibile a svolgerlo, con il rischio che possa nascere la figura del giudice di pace selezionato fra quella certa categoria di faccendieri cui ho prima accennato.

Queste sono le considerazioni che intendevo fare per prospettare grosso modo gli argomenti per la parte di mia maggiore competenza. Credo che il collega D'Arienzo voglia aggiungere altre considerazioni.

D'ARIENZO. Sono il dottor Massimo D'Arienzo, giudice della 2ª sezione civile del tribunale di Genova che si occupa in prevalenza di questo tipo di problemi.

Penso che possa essere utile una breve storia di come si è arrivati ad elaborare questa giurisprudenza. Ebbene, questa praticamente è iniziata con il cambiamento introdotto, sulla base dei principi già esposti dal collega Monetti, appunto dai giudici Monetti e Pellegrino. Si deve però tener presente che si tratta di una sezione che ha sempre avuto una molteplicità di matrici e di formazioni culturali. Vi sono giudici delle più diverse provenienze, delle più varie tendenze; ma tutti convengono sulla opportunità di semplificare il processo del risarcimento, proprio sotto il duplice profilo della necessità — che ha già esposto il collega Monetti — di evitare da una parte tutta una serie di attività processuali, che servono soltanto ad accontentare esigenze di dilatazione artificiale del danno da parte dei danneggiati, e, dall'altra, di garantire, con la stabilità dei principi di liquidazione e con la predeterminazione delle somme da liquidare (che per il danno fisico in quanto tale sono uguali per tutti), un possibile criterio di previsione dei costi del sinistro che possa giovare agli stessi calcoli delle società di assicurazione.

Una esigenza che attualmente si pone con una certa rilevanza nella trattazione di tali controversie (sempre sotto il profilo di una rapida definizione dei sinistri e composizione delle controversie, spesso dettate, più che da effettive esigenze tecniche, da problemi di organizzazione della liquidazione, è quella relativa alle imprese in liquidazione coatta. Abbiamo attualmente una imponente serie di controversie sul tappeto, che derivano da giudizi iniziati da danneggiati nei confronti di imprese in situazione preliquidatoria, e che debbono ora proseguire in una situazione in cui è intervenuto il decreto di liquidazione coatta; quindi non è più possibile arrivare ad una sentenza che abbia effetti pratici nei confronti della liquidazione.

Vi è stata tutta una serie di leggi — che voi ovviamente ben conoscete — con le quali si è provveduto ad affrontare (già la legge n. 990 del 1969 prevedeva le imprese desi-

gnate) in modo diverso questo problema, per la risoluzione delle controversie che interessavano danneggiati, mentre la società assicuratrice era ancora *in bonis*. Queste situazioni sono state risolte dal legislatore in diverso modo, con la figura del commissario liquidatore autorizzato a liquidare la controversia, ma non a pagare. Lo stesso dicasi, in una fase successiva, per l'impresa cessionaria, che è la figura più recente escogitata dalla legislazione vigente. Tutte queste innovazioni, dettate probabilmente dall'esigenza di riorganizzare la liquidazione, una volta emesso il decreto di liquidazione, hanno creato, però, sul piano processuale, delle conseguenze non indifferenti, nel senso che ci si è posti, da parte dei danneggiati, in una situazione in cui non si sapeva bene, in sostanza, contro chi agire e contro chi concludere un giudizio, magari iniziato da anni e arrivato alle ultime fasi processuali. Si è creata, quindi, una situazione in cui proseguire il giudizio non aveva più senso; d'altra parte, la legge sembrava ostacolare la possibilità di concludere direttamente nei confronti dell'impresa cessionaria e del fondo di garanzia, che era poi destinato al pagamento. Sotto questo profilo, indubbiamente, pur dovendosi riconoscere la complessità dei problemi che hanno giustificato tali soluzioni legislative, si è avuto un notevole danno per coloro che, senza alcuna responsabilità, sono incappati in sinistri garantiti, da parte del danneggiante, con società assicuratrici poi poste in liquidazione; quindi, si avevano giudizi che iniziavano e poi magari non potevano terminare, che si dovevano ricominciare, con rischi di prescrizione, in una situazione effettivamente difficile, che ha provocato sconcerto anche negli stessi legali dei danneggiati, i quali, magari, iniziavano il giudizio pensando di poterlo proseguire nei confronti dell'impresa cessionaria e che, invece, all'ultimo momento, quando si trattava di seguire la sentenza, si trovavano di fronte a eccezioni del tipo: non è l'impresa cessionaria che paga, bisogna rivolgersi al fondo di garanzia. Tutto ciò con notevoli perplessità, anche di ordine pratico, che hanno determinato notevoli intralci alla definizione delle cause.

Si è determinata, di fatto, una situazione nella quale le difficoltà di riorganizzazione delle società in liquidazione, per lo meno sotto il profilo della riorganizzazione delle pratiche e poi del materiale pagamento dei sinistri determinatisi, venivano a gravare su colui che aveva in corso un giudizio nei confronti della società inizialmente *in bonis*.

Quindi, mi sembra opportuno esaminare il problema anche dall'ottica del danneggiato che deve affrontare un giudizio nei confronti di una società messa in liquidazione e che poi si trova in difficoltà per arrivare ad una effettiva concretizzazione del proprio credito.

Abbiamo portato una memoria che consegniamo al Comitato.

MONETTI. Si tratta di una memoria che aveva una destinazione diversa ma, anche se era destinata all'aggiornamento professionale, sintetizza sostanzialmente il nostro pensiero.

PRESIDENTE. Grazie. Passiamo alle domande e alle richieste di chiarimenti.

FELICETTI, senatore. Considero molto interessante l'esposizione svolta, soprattutto per la parte riguardante la materia del danno biologico.

Il dottor D'Arienzo ha posto l'accento sull'opportunità di meglio rivedere quelle procedure, che appaiono piuttosto incerte, riguardanti le vertenze che si creano tra sinistrati, assicurati e imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. La legislazione prodotta a questo riguardo sembra non aver tenuto sufficientemente conto delle conseguenze che si determinano quando si producono quelle realtà che voi avete giustamente sottolineato. Ma, oltre a queste considerazioni, vorrei una risposta alla domanda che mi interessa porre sulla questione del danno biologico, la cui definizione nasce dalla interpretazione dell'articolo 32 della Costituzione. Vorrei sapere se, secondo voi, è pensabile ed opportuna una norma legislativa che determini meglio la definizione, ed anche i criteri della definizione stessa, del diritto alla

salute, suddividendo il risarcimento in due fasce, una a cui abbiano diritto tutti, la quale diventi una sorta di assicurazione di tipo infortunistico, e l'altra, successiva, collegata alla perdita di reddito effettivo. Su questo punto vi è chi sostiene che anche il bene « salute » è qualificabile dal punto di vista economico e che, quindi, non occorre ricorrere alla suddivisione dei due momenti del risarcimento, in quanto il risarcimento del danno prodotto alla salute dell'individuo infortunato viene determinato sulla base del danno patrimoniale subito.

Io non sono molto convinto di questa tesi che, in definitiva, tende a minimizzare il significato e il senso della tendenza giurisprudenziale che ha portato alla definizione della dottrina del danno biologico, dottrina sulla quale, peraltro, soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale, vi è una larga convergenza di opinioni. Fino a questo momento si è andati avanti sul piano pragmatico; si è sfondata una porta con le sentenze del tribunale di Genova, alle quali si va, ancora faticosamente, allineando una certa giurisprudenza; però, io torno a chiedere se, secondo voi, è possibile, e in che modo è possibile, definire legislativamente la materia. Quello che vorrei è sentire l'opinione di operatori del diritto che sull'argomento hanno consumato anni di sofferta esperienza, e posso ben dirlo io che ho partecipato a manifestazioni, incontri e convegni ed ho constatato quanto queste sentenze abbiano prodotto di polemiche e di controversie.

PRESIDENTE. Io aggiungerei, sempre nell'ordine degli argomenti trattati dal senatore Felicetti, quello che ritengo un chiarimento che potrà forse essere utile per la elaborazione delle conclusioni a cui dovrà pervenire il Comitato.

In fondo mi pare che il concetto del danno biologico possa considerarsi analogo al concetto egualitario che ispira la legislazione sulle pensioni di guerra per cui la menomazione subita è obiettivamente catalogabile e valutabile con un risarcimento uguale per ogni caso previsto. Poi, forse, si può prevedere che a questo risarcimento si cumuli l'altro risar-

COMITATO PARITETICO

11° RESOCONTO STEN. (25 maggio 1982)

cimento del danno patrimoniale, sulla base del guadagno presente e futuro che viene a mancare, con un criterio, a mio avviso, difficile da determinare.

Un'altra domanda potrebbe essere la seguente: loro ritengono opportuno, in attesa di un provvedimento organico, cercare di introdurre nel diritto una norma che possa essere di transazione quando, nel corso di un procedimento già iniziato, l'impresa assicurativa vada in liquidazione coatta e, pertanto, si determini una situazione di incertezza nella individuazione della controparte?

d e' C O C C I , *senatore*. In parte è stato già anticipato quello che anche io volevo sottolineare. La materia è incandescente e interessante; non vi è bisogno di parole per rilevarlo. Già in sede di « miniriforma » cominciammo a trattarla, però ci limitammo a qualche piccolo passo facendo riferimento alla pensione sociale moltiplicata alcune volte e precisando il riferimento alla situazione tributaria: ma tutto questo rimane fuori dalla tematica che stiamo affrontando questa sera.

Oltre che del problema delle società in liquidazione coatta, mi pare che si possa parlare di due ordini di problemi: il primo riguarda lo snellimento delle procedure giudiziarie. Attualmente vi sono casi che richiedono tre ordini di giudizi, sia in sede penale che in sede civile. Ciò significa che con i tassi attuali di inflazione i massimali, poi, non risulteranno adeguati con svantaggio non solo del danneggiato, ma anche dell'assicurato.

Il secondo ordine di problemi riguarda le teorie relative al danno biologico. A tal proposito si è rivelato interessante l'insegnamento del professor Gerin ripreso dal professor Antoniotti; ma io mi domando come potremo tradurre legislativamente tali teorie. Forse ricorrendo alle note tabelle, dalle quali però mi pare che siano derivate alcune conseguenze a mio avviso paradossali, come quella del maggior indennizzo riconosciuto ad un bambino rispetto ad un adulto, in base al danno biologico puro e semplice. Tutto ciò, dal punto di vista della giustizia,

può essere veramente suggestivo perchè qualunque sia la situazione soggettiva o patrimoniale del danneggiato il costo del danno è lo stesso. La perdita di un occhio è grave allo stesso modo per chiunque. Ciò non esclude che successivamente l'interessato, attraverso le assicurazioni contro gli infortuni, possa far valere la sua posizione patrimoniale.

Chiedo: tutto ciò è pensabile? È traducibile in norme?

M O N E T T I . L'articolo 4 del decreto-legge del 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge n. 39 del 1977, rifletteva una parte della materia qui dibattuta, come lei ha ricordato, nel momento in cui faceva esplicito riferimento alla pensione sociale moltiplicata per tre, per indicare un parametro di risarcimento. Nello stesso articolo, però, si aggiungeva che a tale parametro bisognava far riferimento quando il soggetto danneggiato non godesse di un reddito. Il che appare in contraddizione con quello che finora ho detto sui principi del cosiddetto danno biologico.

d e' C O C C I , *senatore*. Mi pare, poi, che si ricorra spesso ai danni riguardanti la vita di relazione.

M O N E T T I . Esiste una manualistica amplissima per dare ragione di una serie di figure interpretative del danno alla vita di relazione, a proposito del quale si trova scritto che esiste un diritto al risarcimento quando non si può più avere una vita di società più o meno brillante (andare a cavallo, frequentare il circolo del golf, come ipotizza quasi testualmente qualche manuale).

Farsi carico di risarcire questo tipo di danno, di fronte al caso di chi sia rimasto sfigurato, o abbia perso una mano, lo trovo abbastanza stridente proprio con un minimo di buon senso e di logica.

Penso che nella prospettiva di un eventuale maggior adeguamento della legislazione ai principi della tutelabilità del diritto alla salute, potrebbe rientrare, per esempio una modifica della legge n. 39 del 1977 con

COMITATO PARITETICO

11° RESOCONTO STEN. (25 maggio 1982)

cui si preveda con minore incertezza il parametro della pensione sociale moltiplicato per tre come forma di risarcimento del danno alla salute.

d' **C O C C I**, *senatore*. Escludendo o no il danno alla vita di relazione?

M O N E T T I. Il danno alla vita di relazione è veramente una figura interpretativa per me discutibilissima perchè non si comprende quale potrebbe essere il suo contenuto patrimoniale. Sulla base dell'esperienza posso dire che nei processi in cui la parte chiede la tutela del giudice per il risarcimento del danno alla vita di relazione lo fa perchè non ha altre forme di richiesta di risarcimento, perchè non può far emergere il sostanziale interesse risarcitorio in altre forme. Credo che l'adeguamento della prassi interpretativa a questi principi non avrebbe bisogno di un divieto esplicito di risarcimento del danno alla vita di relazione.

F E L I C E T T I, *senatore*. Si superebbe di fatto.

M O N E T T I. Penso di sì. Sostanzialmente il danno alla vita di relazione è differente dal danno morale: è un danno indirettamente economico, costituendo il maggior guadagno che può derivare dalle buone relazioni che ognuno di noi ha. La legge, però, non si fa carico di questo tipo di problema.

Il modello forse è quello delle pensioni di guerra ed è un problema di salute perduta. Ora, bisogna trovare strumenti logicamente attendibili per dare una indicazione a chi subisce questo tipo di danno.

Noi abbiamo provato, servendoci della cortesia di un attuario di Roma, ad elaborare delle tabelle (allegate all'appunto) che non sono altro che la previsione del valore attuale di una rendita vitalizia, in base alle tavole di comparazione ricavate dal censimento 1971; una rendita vitalizia, cioè pari alla pensione sociale moltiplicata per tre, considerando un probabile aumento non soltanto nominale ma reale della pensione so-

ciale. Evidentemente stride con la logica il fatto che ad un bambino questo danno sia risarcito in termini monetari altissimi; è da considerare però che il bambino è una persona che si porterà una menomazione per un maggior numero di anni rispetto all'adulto.

F E L I C E T T I, *senatore*. Le indicazioni per l'accelerazione della procedura in riferimento alla prassi dei processi del lavoro mi sembrano suscettibili di un approfondimento, anche se io condivido le difficoltà di creare strutture particolari.

M O N E T T I. In Italia vi è una crisi del processo civile abbastanza grave.

F E L I C E T T I, *senatore*. Io credo che sia abbastanza difficile raccogliere dalle procedure dei processi di lavoro alcune norme per uno snellimento. Nel tribunale di Genova, ad esempio, quanto incidono i processi da circolazione di autoveicoli sulla complessiva mole di attività?

M O N E T T I. Un buon 30 per cento. È veramente preoccupante.

D' A R I E N Z O. Il cittadino non ha che da rivolgersi al giudice in certe situazioni.

P R E S I D E N T E. Sulla materia vi è una comparazione tra diverse giurisprudenze (Padova-Genova) che ritengo sia propria di tutti i diritti in evoluzione. Pertanto è molto utile esporre le diverse osservazioni affinché il legislatore possa trarne le necessarie conseguenze.

Ringrazio gli intervenuti per la loro esauriente esposizione, e dichiaro conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINO' DI MIGLIONE